

DISPOSIZIONI

PER LA

VENDITA AL MINUTO E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI

(L'esposizione del presente cartello in luogo ben visibile è obbligatoria, ai sensi dell'art.180 del Reg.P.S.)

TESTO UNICO delle Leggi di Pubblica Sicurezza *Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*

- Art. 96 - Abrogato dall'art. 1, 1° comma, legge 14/10/1974, nr. 524;
Art. 97 - Abrogato dall'art. 1, 1° comma, legge 14/10/1974, nr. 524;
Art. 101 - E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
Il 2° e 3° comma sono stati abrogati dall'art. 25 della legge 26/4/1934, nr. 653 sulla tutela del lavoro delle donne e delle fanciulle.

REGOLAMENTO di Pubblica Sicurezza *Decreto 6 maggio 1940, nr. 635*

Art.173.- Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

Art.176. - Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre .

Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art.177. - Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art.178.- Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al

pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art.179. - Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume».

Art.180. - I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, da 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art.181. - Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art.186. - Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

NB: E' pure obbligatoria l'esposizione, in luogo ben visibile al pubblico, dell'elenco delle bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcole superiore al 21 per cento di volume (art.180 Reg. 6 maggio 1940, n.635).